



## DIREZIONE MARITTIMA DI CATANIA

### PROTOCOLLO D'INTESA

per la pianificazione degli interventi in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro in ambito portuale

tra

**l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro Direzione territoriale di Catania con sede e domicilio fiscale in Catania, via Cifali 76/A, codice fiscale 01165400589, rappresentato dalla direttrice territoriale pro- tempore, dott.ssa Diana Provvidenza Artuso**

e

**La Direzione Marittima di Catania, con sede in Catania, via Beato Cardinale G.B. Dusmet s.n.c. - CF 80012060879, rappresentata dal Contrammiraglio (CP) Antonio Ranieri,**

### PREMESSO CHE

- l'art.15 della Legge 241/90 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'INAIL è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, ai sensi dell'art. 1, co. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Istituto, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative, a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi di carattere preventivo;

- l'INAIL, in attuazione del suddetto D.Lgs. e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione;
- l'INAIL persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, le Istituzioni pubbliche e con i principali Organismi rappresentativi del mondo del lavoro;
- il D.L. n.78/2010, convertito nella legge n.122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall'art. 9 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., ha conferito all'INAIL le funzioni di unico Ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- all'INAIL è attribuito, altresì, ai sensi del citato art. 9 del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i., il compito di svolgere e promuovere programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione prevenzionale, l'Istituto adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi nella Relazione programmatica 2022 - 2024 del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Delibera INAIL CIV n.5 del 24 maggio 2021), declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale;
- l'INAIL agisce, altresì, in linea di coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione 2020 - 2025 del Ministero della Salute (approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 6 agosto 2020) che definisce le aree d'intervento ritenute particolarmente critiche;
- il Piano triennale per la prevenzione 2022-2024, approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL con Delibera n.15 del 28 dicembre 2022, costituisce lo strumento di riferimento per l'attuazione delle politiche di prevenzione;
- il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, attraverso le proprie articolazioni periferiche, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1 dell'art.134 del D.Lgs. n.66/2010 - Codice dell'ordinamento militare (C.O.M.), svolge la funzione generale di Autorità marittima ai sensi del codice della navigazione;
- il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera opera in regime di dipendenza funzionale da diversi Dicasteri che si avvalgono della sua organizzazione e delle sue competenze specialistiche ed esercita le funzioni previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali marittime, elencate, in via compilativa, nel C.O.M.;
- il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, ferme restando le suddette attribuzioni, svolge funzioni correlate alla sicurezza delle attività lavorative nei porti e a bordo di navi, ai sensi dei Decreti legislativi n.271/99, n.272/99 e n.81/2008;

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Finalità**

Le Parti, con il presente Protocollo, intendono sviluppare, nell'ambito di giurisdizione territoriale della Direzione Marittima di Catania, la più ampia collaborazione finalizzata allo sviluppo di interventi diretti a rafforzare il sistema della prevenzione e la promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro marittimo e portuale attraverso la realizzazione di azioni sinergiche rivolte ad ambiti prioritari di intervento, in relazione alla programmazione delle rispettive Amministrazioni.

### **Art. 2 – Oggetto della collaborazione**

Le Parti si impegnano a programmare specifiche progettualità nei seguenti ambiti:

- azioni di formazione/informazione e sensibilizzazione volti a favorire interventi di prevenzione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro marittimo e portuale con particolare riferimento anche agli ambienti di lavoro confinati e inquinati;
- implementazione di metodologie per la mappatura dei rischi in ambito portuale, con valorizzazione dei dati prodotti dagli strumenti in uso per la rilevazione e analisi degli infortuni e near miss, anche per la successiva condivisione in sede di riunione periodica ex art 35 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La realizzazione delle iniziative di cui ai punti sopra indicati potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa, sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto.

Nella realizzazione delle attività programmate, le Parti potranno valutare il coinvolgimento dei competenti Soggetti istituzionali, delle Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori del settore e delle Associazioni di categoria delle imprese portuali stipulanti il CCNL Lavoratori dei Porti.

### **Art. 3 – Modalità di svolgimento della collaborazione**

Per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali, nel rispetto delle reciproche funzioni e competenze, le Parti si impegnano a definire in forma coordinata un programma di collaborazione da svolgere.

### **Art. 4 – Comitato di coordinamento**

Le Parti costituiscono un Comitato di coordinamento composto da n. 4 referenti, di cui n.2 designati per INAIL Catania e n.2 designati dalla Direzione Marittima di Catania.

Al Comitato di coordinamento vengono affidati compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di monitoraggio delle attività oggetto del programma di collaborazione nell'ambito della giurisdizione territoriale della Direzione Marittima di Catania.

#### **Art. 5 – Obblighi delle parti**

Per la realizzazione degli obiettivi previsti all'Art. 2, le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche e strumentali destinate alle finalità di interesse, da declinare nell'ambito di specifici Accordi attuativi, secondo quanto indicato al successivo art. 6 del presente Protocollo d'intesa. Il tutto senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli previsti per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali.

#### **Art. 6 – Accordi attuativi**

Ciascun Accordo attuativo di cui all'art. 5 dovrà contenere:

- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- gli oneri in termini di risorse umane e strumentali necessari per la realizzazione di quanto oggetto dell'Accordo attuativo stesso, ripartiti in logica di paritaria partecipazione.

La durata dell'Accordo attuativo non può eccedere quella del presente Protocollo d'intesa.

#### **Art. 7 – Tutela dell'immagine**

Le Parti danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine delle iniziative comuni e quelle di ciascuna di esse.

In particolare i rispettivi loghi saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo. Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

L'utilizzazione del logo delle Parti, straordinaria e/o estranea all'azione corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'articolo 2 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.

#### **Art. 8 – Trattamento dei dati**

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo nell'ambito del perseguimento dei propri fini e unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo stesso, in conformità alle misure e agli

obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal D.Lgs.n.101/2018.

Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell’attuazione del progetto di collaborazione.

#### **Art. 9 – Recesso**

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Art. 10 – Durata**

Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e decade automaticamente decorsi tre anni dalla stessa.

#### **Art. 11 – Foro competente**

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Protocollo. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Catania.

#### **Art. 12 – Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi di quanto previsto nel D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la registrazione.

Il Protocollo è firmato digitalmente ex art. art. 15, comma 2 - bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La data di sottoscrizione s’intenderà quella in cui sarà effettuata l’ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

La Direttrice Territoriale  
INAIL Catania

Dott. ssa Diana Provvidenza Artuso

IL DIRETTORE MARITTIMO  
CA. (CP) Antonio RANIERI